



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4099 del 2023, proposto da Impresa Individuale Antonio Villano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

contro

Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza 13 aprile 2023, n. 51 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, Sezione unita

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'articolo 56 cod. proc. amm. prevede che si possano adottare misure cautelari monocratiche esclusivamente "*in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*", camera di consiglio che, nella specie, è quella che si provvede a fissare in dispositivo;

che, ai sensi dell'art. 98 cod. proc. amm., il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari;

che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza *inaudita altera parte* normativamente presuppone – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l'ordinario scrutinio collegiale sull'istanza cautelare;

che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante sembra avere, pur nel suddetto intervallo temporale, i caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, soprattutto in relazione alla possibile chiusura dell'attività;

che, nella specie è opportuno mantenere la *res adhuc integra* fino a quando le plurime questioni poste con il ricorso in appello possano essere sottoposte al vaglio della competente sede collegiale;

che – avuto prevalente riguardo al *periculum in mora* e restando perciò allo stato impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di *fumus boni iuris*, da riservare alla cognizione del Collegio – può concedersi l'invocata misura cautelare monocratica.

P.Q.M.

a) accoglie l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, impregiudicata ogni valutazione da parte del Collegio in rito e nel merito, sospende l'efficacia della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in primo grado fino all'esito della camera di consiglio.

b) fissa all'8 giugno 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, designando relatore il Consigliere Francesco Gambato Spisani.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 maggio 2023.

**Il Presidente ff
Vincenzo Lopilato**

IL SEGRETARIO